



ARRIVO	
S.N.A.D.	
Data	7/3/2005
Prot. n°	0136/SN

Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n 9/ 10451 /11-12-5

Roma, li 6 MAR 2005

Allegati _2_

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente l'organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della Difesa, ai sensi del regolamento adottato con decreto interministeriale del 14 giugno 2000, n.284.

FLF

Via Piave, 61

00187 ROMA

UGL-Statali

Via del Corea, 13

00186 ROMA

CISAL INTESA

Via B. Eustachio, 22

00161 ROMA

CONFEDIR-DIRSTAT-SINDID

Via Ezio, 12

00192 ROMA

RdB - P.I.

Via dell'Aeroporto, 129

00175 ROMA

e, per conoscenza:

SEGREDEFESA

00100 ROMA

(Rif. nota prot. n.8/9810/D.M.12.in data 2.3.2005 di UL)

0000000100

S. trasmette, per la preventiva informazione di codeste OO.SS. ed in vista dei successivi adempimenti in merito, copia del provvedimento in oggetto indicato corredato della relazione illustrativa.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
(Amministratore Paolo LA ROSA)



Il Ministro della Difesa

VISTO

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

VISTO

in particolare, l'articolo 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici costituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresì, per le aree riservate o operative;

VISTO

il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e del richiamato decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;

VISTO

il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

VISTO

in particolare, l'articolo 3 del richiamato regolamento n. 284 del 2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate all'articolo 4 del medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994, dal personale militare e civile dell'amministrazione della Difesa, nominato dal Ministro della difesa;

VISTA

la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 73;

CONSIDERATO

che per consentire il corretto svolgersi della suddetta attività è necessario predisporre un'adeguata organizzazione;

RITENUTO

peraltro che, al fine di assicurare la massima efficacia ed efficienza alla sopra citata organizzazione, la stessa debba articolarsi in apposite unità organizzative

di vertice, con compiti di indirizzo e di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna Forza armata o area interforze omogenea con compiti esecutivi e gestionali;

DECRETA:

Art. 1

(Istituzione dei servizi di vigilanza)

1. Nell'ambito del Ministero della difesa, in applicazione della nonnativa di cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti i *servizi di vigilanza d'area*, di seguito denominati: "servizi".
2. I servizi di cui al comma 1, operano nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze di vertice, nonché in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.

Art. 2

(Competenze dei servizi di vigilanza)

1. Ai servizi di cui all'articolo 1, è attribuita la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 623.
2. La vigilanza di cui al comma 1, è svolta nei luoghi di lavoro nei quali vengono effettuate attività di carattere riservato o operativo definiti dall'articolo 4 del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284.
3. Nell'attività di vigilanza non rientra l'attività di certificazione, omologazione e verifica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 284 del 2000, nonché l'attività connessa ai compiti d'istituto della Sanità militare.

Art. 3

(Organizzazione dei servizi di vigilanza d'area)

1. Il Segretariato generale della difesa effettua il coordinamento generale nella materia ed istituisce per detto fine l'*ufficio di coordinamento centrale della vigilanza*.
2. L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forze armate e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.

3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica. Essi sono coordinati dall'*unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area*, istituita a livello centrale.

4. L'organizzazione delle strutture dei Servizi in ciascuna delle aree di cui all'articolo 1, è definita, con provvedimento ordinativo emanato dalle rispettive autorità di vertice.

Art. 4

(Funzioni degli Organi di vigilanza)

1. L'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza, di cui all'articolo 3,;
 - a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, mantenendo contatti diretti con le unità di coordinamento della vigilanza d'area;
 - b) fornisce indirizzi generali sulla materia, prevedendo fra l'altro che l'attività di vigilanza tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate e l'utilizzazione di strumenti di prevenzione e prescrizione;
 - c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione dell'attività formativa antinfortunistica;
 - d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base;
 - * e) fornisce consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
 - f) predispone l'atto di nomina ovvero di revoca del personale addetto alla vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.

2. L'unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area svolge funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di vigilanza di rispettiva competenza ed in particolare:
 - a) comunica all'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, da proporre per la nomina con decreto del Ministro della difesa;
 - b) svolge funzioni di programmazione delle ispezioni da effettuare a cura dai servizi di vigilanza d'area;
 - c) fornisce ai servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e giuridica.

3. Il servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 5, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate indicate nell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 284 del 2000:
 - a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità dei processi lavorativi, degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed a quelle speciali tecnico-militari per la tutela della sicurezza e della salute;
 - b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi ed informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 5

(Attività di vigilanza nelle aree riservate o operative)

1. L'attività di vigilanza, di cui all'articolo 4 del presente decreto, è svolta nelle aree riservate o operative definite dall'articolo 4 del decreto interministeriale n. 284 del 2000, individuate dalla rispettiva autorità di vertice che provvede a notificare la rispettiva classificazione a ciascun Ente, Comando, Reparto e Ufficio.
2. L'attribuzione della classifica di area operativa o riservata può anche essere occasionale o temporanea, in ragione delle apparecchiature in essa collocate o delle attività in corso di svolgimento.

Art. 6

(Personale addetto ai servizi di vigilanza)

1. Ai servizi di vigilanza è assegnato personale militare e civile per lo svolgimento delle attività preventive tecnico-amministrative e per quelle ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa.
2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato, per ciascuna delle aree di cui all'articolo 1 comma 2, tra il personale militare e civile dell'amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da ciascuna autorità di vertice, in numero corrispondente a quello da impiegare. I nominativi individuati sono comunicati all'ufficio di coordinamento generale della vigilanza del Segretariato generale che provvede periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina da parte del Ministro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 284 del 2000.
3. Il personale nominato, assume, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni e con riferimento alla sola area di competenza, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Nel regime transitorio e, comunque non oltre i primi cinque anni successivi all'approvazione del presente decreto al fine di rendere operativi nel più breve tempo possibile i costituenti servizi di vigilanza si potrà derogare dal possesso di alcuni requisiti previsti nell'allegata tabella, come da indicazioni contenute nella tabella medesima.

Roma,

IL MINISTRO

REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE ISPETTIVO

- ❖ Diploma di secondo grado;
- ❖ Ufficiale, Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo o Personale civile dell'Area Funzionale "C" ovvero "B3" tecnica di posizione economica non inferiore a "B3" in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza Armata e di organismi di Vertice dell'Area T/O e T/A.
- ❖ Permanenza minima nell'incarico di 4 anni (1) salvo precisi requisiti esigenze di Forza Armata;
- ❖ Non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 3 anni (2) dalla nomina ad Ispettore della vigilanza;
- ❖ Incompatibilità con la designazione da parte dell'UTON per l'effettuazione di verifiche di impianti tecnologici;
- ❖ Aver superato l'iter formativo necessario per l'impiego nel settore;
- ❖ Non avere impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;
- ❖ Non avere impedimenti all'acquisizione del NOS.

NOTE:

(1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;

(2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente l'organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa, ai sensi del regolamento adottato con decreto interministeriale del 14 giugno 2000, n. 284.

Premessa

L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, prevedono che nei riguardi delle Forze armate le norme contenute nei suddetti decreti siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il regolamento di cui al decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284.

L'articolo 3 di tale regolamento dispone che nei luoghi ove vengano svolte attività di carattere riservato o operativo che presentino analoghe esigenze, specificate nel successivo articolo 4, la vigilanza sul rispetto delle norme di legge è effettuata dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa.

Poiché il corretto svolgimento della funzione di *vigilanza antinfortunistica* presuppone l'approntamento di una adeguata organizzazione, è stato predisposto l'allegato schema di decreto interministeriale che ne disegna il quadro di riferimento.

I contenuti che verranno di seguito illustrati articolo per articolo, sono il frutto dell'attività di un'apposito gruppo di lavoro costituito su iniziativa del Segretariato generale della difesa, al quale hanno partecipato i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detti contenuti riflettono la scelta di fondo, unanimemente condivisa, di attribuire a ciascuna Forza armata nonché alle aree interforze di SMD e SGD i compiti esecutivi e di gestione relativi alla vigilanza antinfortunistica, attraverso le rispettive peculiari strutture.

Detta scelta, oltre a garantire il più alto livello di efficienza nello svolgimento dell'attività in questione, è stata ritenuta come l'unica in grado di soddisfare quelle esigenze di carattere operativo o riservato la cui tutela è a base del regime derogatorio previsto per la Difesa dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal dicendente articolo 3 del decreto interministeriale n. 284 del 2000.

Si esplicitano di seguito i contenuti dell'articolato del provvedimento.

Articolo 1

L'attività di vigilanza viene affidata operativamente a unità organizzative, che ai commi 1 e 2, vengono definite: "Servizi di vigilanza d'area", collocate nell'ambito di ciascuna Forza armata e, per le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze, nell'ambito rispettivamente dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa.

Articolo 2

All'articolo 2, commi 1 e 2, sono definite le competenze dei *Servizi di vigilanza d'area*, individuate in applicazione della disciplina generale recata dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che le attribuisce alle unità sanitarie locali (ora ASL).

Il comma 3, al fine di evitare incertezze interpretative dovute alla contiguità della materia, esclude espressamente dalle competenze dei suddetti servizi le attività relative alla certificazione, omologazione e verifica e quelle inerenti ai compiti d'istituto della Sanità militare.

Articolo 3

Al comma 1, si prevede che il Segretariato generale della difesa effettui il coordinamento generale nella materia ed istituisca per detto fine l'*Ufficio di coordinamento centrale della vigilanza*, ritenuto necessario per conferire unitarietà alla disciplina della materia in esame. Detto Ufficio è collocato nell'ambito del Segretariato generale, attesi i compiti in materia antinfortunistica che sono attribuiti al Segretariato medesimo dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

Il comma 2 definisce i compiti dell'ufficio medesimo, i quali sono espletati in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentiti, per gli aspetti d'interesse, gli Organi di vertice della Difesa, ovvero degli Ispettorati dei comandi logistici di Forza armata e delle Direzioni generali.

Il comma 3 prevede che i *servizi di vigilanza d'area* possano avere un'organizzazione centrale e periferica. Tali servizi sono coordinati dall'*Unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area*, istituita a livello centrale.

Il comma 4 dispone che l'organizzazione dei servizi di vigilanza d'area, e del relativo coordinamento, è attribuita alla rispettiva autorità di vertice al fine di consentire al sistema la massima flessibilità.

Articolo 4

L'articolo descrive i compiti dell'*Ufficio di coordinamento centrale della vigilanza* (comma 1), dell'*Unità di coordinamento della vigilanza d'area* (comma 2) e del *Servizio di vigilanza d'area* (comma 3), definendone anche le interrelazioni.

Articolo 5

La norma nel ritardare che il regime derogatorio rispetto alla competenza generale delle Aziende sanitarie locali (ASL), opera esclusivamente nelle aree riservate o operative, prevede al comma 1, che esse vengano individuate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento adottato con il decreto interministeriale n. 284 del 2000 e che l'attribuzione della relativa classifica possa essere occasionale o temporanea (comma 2).

Articolo 6

La norma prevede al comma 1 che ai servizi di vigilanza sia assegnato personale militare e civile, distinguendo le attività di carattere preventivo tecnico-amministrativo (alle quali può attendere personale senza particolari requisiti se non quelli professionali) da quelle di carattere ispettivo. Per l'espletamento di quest'ultime, che comportano l'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, di cui

al comma 3, sono richiesti particolari requisiti al personale preposto, elencati nella tabella allegata, nonché la nomina dello stesso con decreto del Ministro della difesa, competenza già prevista dall'articolo 3 del richiamato decreto interministeriale n. 284 del 2000, predisposto periodicamente dal Segretariato generale, su proposta di ciascuna autorità di vertice.

L'attribuzione delle funzioni di *ufficiale di polizia giudiziaria* al personale che opera in veste ispettiva, nei limiti del servizio specificatamente disposto e con riferimento alla sola area di competenza, discende dal ripetuto disposto dell'articolo 3 del decreto interministeriale, il quale prevede che l'attività di vigilanza in parola venga effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, che a sua volta, all'articolo 19, rinvia all'articolo 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che detta norme in materia di qualificazione del personale delle Aziende sanitarie locali o di altri organismi che svolge funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa antinfortunistica e prevenzionale quale ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 7

Al fine di poter disporre, nell'immediato, delle figure professionali richieste e di rendere quindi possibile l'avvicinarsi della nuova organizzazione, è previsto che, in fase transitoria, si possa derogare dal possesso di alcuni requisiti, secondo quanto indicato nella citata tabella.